

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE
"PRO RELIGIOSITA' POPOLARE - APS"
con sede in Minerbio (BO)
Via San Donato n. 20
Codice fiscale 91181040378

Titolo I - Denominazione, sede e durata

Art. 1 - E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Pro Religiosità Popolare - APS", con sede nel comune di Minerbio (BO).

Ponendosi l'Associazione in piena comunione con la Chiesa bolognese, ogni variazione di sede dovrà essere approvata dall'assemblea, scegliendola possibilmente fra i luoghi indicati dall'Autorità Ecclesiastica Diocesana, nei tempi e nei modi dovuti.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II - Oggetto Sociale

Art. 2 - L'Associazione opera nel campo culturale e senza fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

favorire la conoscenza e la valorizzazione delle varie forme e manifestazioni di religiosità popolare riguardante le singole persone, le famiglie e le comunità parrocchiali, nel passato nel presente.

Pertanto l'Associazione promuove, gestisce e amministra una Mostra permanente, con relativo deposito ed archivio comprendente oggetti e testimonianze di ogni tipo sull'argomento, di proprietà della Diocesi di Bologna.

L'ambito territoriale di principale interesse per la Mostra si riferisce alla pianura bolognese, ma non esclude altri ambiti sia della Diocesi di Bologna sia delle Diocesi Italiane o del culto cattolico.

Titolo III - I Soci.

Art. 3 - Il numero dei soci e' illimitato.

Tutti possono essere soci dell'Associazione, E espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari.

a) Sono soci fondatori le quattro persone fisiche che da tempo hanno promosso l'Associazione: Don Saul Gardini, Don Benito Stefani, Dott. Cesare Fantazzini, Don Antonio Lanzoni.

b) Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche private e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, ne accettano lo Statuto e versano la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni e di essere eletti alle cariche sociali, purché maggiori di età. Le persone giuridiche private e gli Enti senza scopo di lucro, partecipano tramite un loro rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "sostenitore" a quelle persone ed enti per il significativo contributo da loro dato all'attività dell'Associazione.

Tutti i soci vengono iscritti in apposito libro tenuto a cura del Consiglio.

Art. 5 - L'adesione all'Associazione dei soci viene rinnovata ogni anno versando la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione e comporta l'iscrizione nel libro dei Soci, una volta versata la quota associativa dell'anno corrente.

Art. 7 - Ogni associato è invitato a collaborare alle iniziative di carattere culturale, organizzativo e gestionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

Titolo IV - Risorse e Patrimonio dell'Associazione

Art. 8 - L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote o i contributi associativi versati dai soci alla associazione sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli eventuali beni ricevuti in dono o acquistati;
- b) alle attrezzature espositive o di archiviazione acquistate;
- c) da utili e avanzi di gestione, fondi, riserve.

Quanto sopra è registrato in apposito inventario generale

Il patrimonio dovrà essere gestito per il pieno raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2, non è mai ripartibile sia in modo diretto sia in modo indiretto fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - L'Associazione dovrà tenere apposito inventario, anche a schede mobili, in cui vengono iscritti i beni che sono esposti nella mostra o che vengono acquisiti nel corso della attività,

indicando per ciascuno di essi se la proprietà è dell'associazione o della diocesi o se l'oggetto è affidato solo in custodia dai rispettivi proprietari, a scopo espositivo o conservativo.

Per gli oggetti ricevuti in dono deve essere indicato il nominativo del donante.

Sono assolutamente vietate le vendite degli oggetti donati o i trasferimenti in altre sedi degli oggetti donati se non autorizzati dal donante o dalla proprietà.

Eventuali permutate tra questi ultimi e altri oggetti di nuova acquisizione dovranno avvenire con l'esplicito consenso dei donatori fintanto che sono in vita, sempre che ciò non sia indicato nel verbale di donazione o presa in carico.

Per tutti gli oggetti, anche se permutati, deve essere conservata la relativa scheda, possibilmente corredata da fotografia.

Titolo V - Organi Sociali

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Art. 12 - L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso diffuso a tutti gli associati, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

Detto avviso deve essere inviato ai destinatari almeno sette giorni prima dell'adunanza a mezzo posta prioritaria, fax o email.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

- a) - approva i Bilanci consuntivi e preventivi;
- b) - elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) - delibera su gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- d) - si riunisce una volta all'anno entro il mese di aprile o al massimo entro il mese di giugno. Può riunirsi inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 dei soci.

In prima convocazione, il numero legale per l'Assemblea è costituito dalla metà più uno dei soci.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto e non può dare delega.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto con il voto favorevole, in prima istanza, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda istanza con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, purché rappresentino la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 15 - Le votazioni dell'Assemblea si effettuano normalmente in forma palese, per alzata di mano. Per problemi riguardanti persone, le votazioni si possono effettuare a scrutinio segreto.

Art. 16 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sette membri, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del numero.

Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti eletti sono rieleggibili.

Art. 18 - Quando uno dei Consiglieri venisse meno nel corso del triennio per morte o dimissioni, verrà surrogato, fino alla scadenza del triennio statutario, con nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, da approvarsi dall'Assemblea nella prima assemblea successiva, scegliendolo fra il primo dei non eletti.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ed eventualmente un Tesoriere.

Le cariche di Vicepresidente e di segretario sono cumulabili.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in assenza di questo, dal

Vicepresidente.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Come per l'Assemblea, vi possono essere votazioni a scrutinio segreto. In questi casi, la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) - stabilire l'attività da svolgere;
- b) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) - deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- d) - promuovere tra i soci gruppi di studio per la realizzazione di precise iniziative;
- e) - predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci: programmi, bilanci, progetti, etc.;
- f) - convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, su proposta del Presidente.

Art. 22 - Il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, detiene la rappresentanza e la firma dell'associazione.

Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti alla vita e attività dell'associazione.

E' autorizzato a riscuotere e ad effettuare pagamenti e ad accettare donazioni di beni mobili da privati o enti.

In questi casi deve rilasciare o richiedere regolari quietanze, da conservare nell'archivio dell'associazione.

Art.23 - Il Segretario - Il Tesoriere

Il Segretario tiene il libro dei soci, cura la compilazione dell'inventario, redige il Verbale delle riunioni del Consiglio e/o dell'Assemblea.

Il Tesoriere ha le funzioni di cassiere e provvede alla contabilità dell'associazione e predispone il bilancio e gli eventuali preventivi.

In mancanza della nomina del Tesoriere le sue funzioni sono adempiute dal Segretario.

Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno dei due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che dovrà restituire il materiale affidato in custodia ai legittimi proprietari per quanto possibile, curi la destinazione del materiale relativo alla religiosità popolare ad un altro ente avente finalità analoghe e provveda alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione che sarà devoluto ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 - Se non diversamente disposto dalle norme vigenti e dalle agevolazioni previste per gli Enti associativi del Terzo Settore, la nomina degli amministratori e le modifiche di uno o più patti sociali possono essere riconosciute dall'Ordinario Diocesano.

Il presente statuto è stato modificato per adattarlo alle nuove disposizioni sul Terzo Settore di cui al D. Lgs. N. 117/2017 dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 16 giugno 2019 con votazione unanime da parte di n. 32 soci su n. 50 presenti o rappresentati costituenti l'assemblea degli aventi diritto.

Il presidente

Il segretario

Cesare Fantazzini

Cesare Fant



Antonio Penzo

Antonio Penzo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 25-6-19 Serie 3 al n. 2966
pagato € 8200,096
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Giovanni